

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA/SOTTO MISURA/TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.2 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' AGRITURISTICHE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Definizioni
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 8 Relazione tecnico-economica

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Leasing
- Articolo 15 Costi non ammissibili
- Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 17 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 22 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 23 Avvio e conclusione
- Articolo 24 Proroghe
- Articolo 25 Varianti sostanziali
- Articolo 26 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 31 Stabilità delle operazioni
- Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione
- Articolo 34 Impegni essenziali

Articolo 35 Impegni accessori
Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 37 Errori palesi
Articolo 38 Revoca del sostegno
Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 40 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio
Articolo 42 Trattamento dei dati personali
Articolo 43 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A - aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013
Allegato B – dichiarazione de minimis
Allegato C – criteri di selezione
Allegato D - documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Allegato E - documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Allegato F – impegni essenziali
Allegato G – impegni accessori
Allegato H - dichiarazione IAP

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 6.4.2 "Diversificazione in attività agrituristica" ai sensi del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con DPR n. 141/2016, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere e sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari quali l'agriturismo, al fine di consentire all'impresa agricola di migliorare la competitività, consolidare la propria struttura, integrare il reddito, garantire la permanenza sul territorio e coinvolgere i componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.

3. La tipologia di intervento ha l'obiettivo di avviare, potenziare, rinnovare e incrementare l'offerta agrituristica regionale.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni;

a) operazione: progetto per cui viene presentata domanda di sostegno;

b) interventi: investimenti in beni mobili e immobili con cui è realizzata l'operazione;

- c) attività di agriturismo: le attività indicate all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) con esclusione delle attività indicate alla lettera c);
- d) giovane agricoltore di cui al tipo di intervento 6.1: il giovane che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, in base a quanto disposto dal bando relativo alla la tipologia di intervento 6.1.1 – solo premio, è in possesso dei requisiti relativi all'età, alla competenza professionale e si è insediato per la prima volta quale capoazienda da meno di ventiquattro mesi o, secondo il caso, da oltre ventiquattro mesi ma non oltre cinque anni;

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:
 - fondi PSR per complessivi euro 991.122,39 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 427.371,97;
 - fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi euro 1.000.000,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione (di seguito AdG), per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le imprese agricole, individuali o societarie, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - b) sono imprese non in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.
2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
5. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 8 Relazione tecnico-economica

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una relazione tecnico-economica contenente:

- la descrizione della situazione iniziale dell'azienda con l'illustrazione e quantificazione dei singoli interventi proposti e degli obiettivi che si intende perseguire;
- un quadro finanziario declinato per singoli interventi;
- l'indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- un cronoprogramma su base semestrale;
- una tabella riassuntiva dell'autovalutazione del punteggio di cui all'allegato C con relativa motivazione sintetica giustificativa per ciascun punteggio previsto.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
3. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti, a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora, dopo la concessione del sostegno di cui al comma 1, si accerti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 2, il sostegno è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando lo schema allegato B), attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi all'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».
5. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono le seguenti:
 - a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d): 40%;
 - b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a), con SAU prevalente che ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane di cui all'allegato A) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 40%;
 - c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 30%;
 - d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico, ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 40 %.
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 2).

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dagli artt. 11, 12,13 e 15, sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) interventi edilizi su edifici esistenti e nuove realizzazioni, incluso l'eventuale acquisto del fabbricato o del terreno interessato dall'edificazione;
 - b) interventi su aree di sosta e per il parcheggio, incluso l'acquisto dei relativi terreni;
 - c) acquisto di arredi, attrezzature e beni mobili per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
 - d) realizzazione di percorsi, segnaletica turistica e aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse, quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.);
 - e) creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità l'operazione:
 - a) è realizzata interamente in Friuli Venezia Giulia;
 - b) se relativa all'acquisto di edifici, nuove realizzazioni e a interventi edilizi su edifici, o all'acquisto di arredi, attrezzatura e beni mobili, è finalizzata esclusivamente all'attività ricettiva destinata all'ospitalità;

- c) se relativa all'acquisto di arredi, attrezzature e beni mobili per la somministrazione della prima colazione è ammissibile solo per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno.
2. L'acquisto di terreni, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, e della realizzazione di aree di sosta e per il parcheggio, da adibire allo svolgimento dell'attività agrituristiche entro il limite del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata.
3. L'acquisto di fabbricati, finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo, è ammesso se:
- a) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
 - b) è strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 3, e definiti nella relazione tecnico-economica di cui all'art. 8;
 - c) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato con relazione di stima di un tecnico abilitato;
 - d) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - e) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
4. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 3 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
5. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 il beneficiario allega alla domanda di sostegno la relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto del terreno o dei fabbricati e attesta che tali prezzi non siano superiori al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
6. A dimostrazione del requisito di cui al comma 3, lettera e), è allegata alla domanda di sostegno dichiarazione sostitutiva

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni:
- a) che prevedono l'acquisto di soli beni immobili;
 - b) già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - c) che riguardano interventi di manutenzione ordinaria su beni immobili.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
 - c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura.

Articolo 13-Costi ammissibili

1. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 12, sono ammissibili i seguenti costi:
- a) costi relativi alle operazioni di cui all'articolo 10 e con i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11;
 - b) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente, purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi relativi alle operazioni di cui all'articolo 10 e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - c) costi per analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente.
2. I costi sono ammissibili se:

- a) sono sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) sono preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata.

Articolo 14 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno, purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
2. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 15 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili:
 - a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
 - c) l'acquisto di arredi, attrezzature, impianti o materiali usati;
 - d) i costi relativi a interventi su fabbricati ad uso abitativo residenziale;
 - e) i costi per manutenzioni ordinarie;
 - f) i costi sostenuti per l'avvio di attività didattiche o sociali, ancorché riconosciuti per l'attribuzione del punteggio;
 - g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo,
 - h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - i) l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 1, lettera c);
 - j) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - m) l'acquisto di animali;
 - n) gli interessi passivi;
 - o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - p) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
 - q) i costi sostenuti in economia.

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:
 - a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
 1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
 2. relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;

- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), comma 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di arredi, attrezzature, beni mobili, e impianti, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
 2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
 3. contenenti i seguenti elementi:
 - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - II. la descrizione e la tipologia della fornitura;
 - III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
 4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali, ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica., nel caso in cui la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso.
- Qualora la motivazione adottata per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di attrezzature, impianti non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla precedente lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di interventi a completamento di forniture, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali e di costi per interventi in beni immateriali, quali consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
1. almeno tre preventivi:
 - a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
 - b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo e, ove pertinente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - III. prezzo complessivo;
 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di interventi materiali in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

- a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).
3. Il costo ammissibile relativo alle prestazioni e attività inerenti analisi ambientali, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, fatto salvo il limite di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19, entro lunedì 16 marzo 2020.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare da pubblicare sul BUR.
3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando; le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il ritiro di cui all'articolo 36.

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta e indicata nell'allegato D.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato C.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 29 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità al beneficiario più giovane e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda con costo ammesso inferiore.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse, verificando anche il rispetto del plafond "de minimis", adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e all'AdG e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione della domanda di valutazione d'impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Articolo 22 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.

3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 23 Avvio e conclusione

1 L'operazione finanziata viene avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

- a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
- b) per interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
- c) per interventi edilizi su edifici, interventi su aree di sosta e parcheggi, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione ammessa a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. L'operazione è conclusa e rendicontata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

- a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali;
- b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
- c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi impreveduti o imprevedibili non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

- a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in arredi, attrezzature, beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
- b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi.

3. L'Ufficio attuatore, con proprio provvedimento, concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata:

- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa ed è corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, nonché un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e di quelli di variante, con relativo cronoprogramma;
 - b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere c), d), e) e f).
4. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, esegue l'istruttoria della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione o reiezione della variante e lo trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile.
5. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di forza maggiore e subentro in caso di cessione;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) una riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia di punteggio dell'ultima domanda finanziata;
 - d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
6. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
7. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 5, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 26 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per gli impianti tecnologici, i beni mobili o immateriali;
 - 3) della modifica o dell'integrazione di arredi o attrezzature, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi, realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

4. La variante di cui al comma 1, corredata dalla documentazione come elencata all'articolo 25, comma 3, viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale con proprio provvedimento.
6. Le varianti non sostanziali non possono comportare una riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia di punteggio dell'ultima domanda finanziata per l'ammissibilità a finanziamento e un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 13, comma 1, lettera b) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
 - g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione, se non già trasmessa all'Ufficio attuatore, come di seguito indicato:
 - a) per interventi edilizi su edifici, aree di sosta e parcheggi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal beneficiario, attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - b) per interventi in beni mobili o immateriali, alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti, anticipi o saldi.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento, una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. L'ufficio attuatore, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, in caso positivo, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo.
5. Entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, l'AdG predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo ammesso, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, l'Ufficio attuatore recupera il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato E).
5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione;
 - b) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'operazione come stabiliti all'articolo 13 del presente bando, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7, il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate.

9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 5, 6 e 7, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'Ufficio attuatore, entro trenta giorni a partire dalla trasmissione degli esiti del controllo in loco ovvero dalla conclusione del verbale istruttorio:

- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
- b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

12. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 12, l'AdG predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in Allegato E).

2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 29.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti, approvato con DPRReg. 141/2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
- b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera.

2. I dati di monitoraggio fisico sono allegati altresì alla domanda di saldo.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;

- b) ottenere entro la data della domanda di saldo del sostegno, se non già ottenuta precedentemente, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96, se pertinente.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.
 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo, ad eccezione di quello di cui alla scheda B.1 e B.4.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario il seguente impegno accessorio: mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti in beni immobili realizzati in base all'operazione finanziata.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'Ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione, se il beneficiario è già stato informato che:
 - a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi

dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 (impegni essenziali) e 35 (impegni accessori) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con DPR 141/2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio sviluppo comparto agricolo telefono: 0432 555380, email: marina.boscaro@regione.fvg.it, PEC: sviluppoagricolo@certregione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.